



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

***Progetto***

Razionalizzazione Rete Elettrica 220 kV della città di Torino - cavo interrato a 220 kV del nuovo collegamento T.213 'Pianezza-Grugliasco' e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220 kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 'Rosone-Pianezza' e T.231 'Piossasco-Pianezza'

***Procedimento***

Verifica di Assoggettabilità a VIA

***ID Fascicolo***

[ID\_VIP: 3318]

***Proponente***

Terna Rete Italia S.p.A.

***Elenco allegati***

Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2535 del 27/10/2017

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 14/11/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 14/11/2017

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** il D.Lgs. 104/2017 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

**PRESO ATTO** che il citato D.Lgs. 104/2017, all’art. 23, co. 1 e 2 prevede che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 [...] e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente [...]”;*

**CONSIDERATO** che il disposto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017 trova applicazione anche per i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. adottati prima della sua entrata in vigore in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo Decreto;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161 “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

**VISTO** l’art. 5 del citato il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della procedura di VIA;

**VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164*”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che all’art. 27 prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni*”;

**VISTA** la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante “*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*”, entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

**VISTA** pertanto la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presentata da Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TRISPANO/P20160000234 del 15 marzo 2016, acquisita agli atti con prot. 8445/DVA del 29 marzo 2016, per il progetto di *“Razionalizzazione rete elettrica 220 kV città di Torino - cavo interrato a 220 kV del nuovo collegamento T.213 ‘Pianezza-Grugliasco’ e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220 kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 ‘Rosone-Pianezza’ e T.231 ‘Piossasco-Pianezza’”*;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in data 31 marzo 2016 è stato dato sintetico avviso al pubblico sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avvenuta trasmissione dell’istanza, nonché del deposito del Progetto Preliminare e dello Studio Preliminare Ambientale comprensivo della Valutazione di incidenza presso gli Uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, del Comune di Pianezza, del Comune di Collegno, del Comune di Rivoli e del Comune di San Gillio;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’avviso relativo al deposito delle integrazioni inviate dal Proponente con nota prot. TRISPANO/P20160001006 dell’ 8 settembre 2016, acquisita con prot. 22534/DVA del 13 settembre 2016, successivamente integrata con nota prot. n. TRISPANO/P20160001234 del 9 novembre 2016, è avvenuta in data 14 settembre 2016 sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**CONSIDERATO** che la Regione Piemonte non ha evidenziato il concorrente interesse regionale e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO** atto che è pervenuto il parere della Regione Piemonte favorevole con prescrizioni, espresso con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 19 maggio 2016, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., considerato dalla Commissione tecnica nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

**PRESO ATTO** che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 4-ter) *“Elettrodotti aerei esterni per il trasporto dell’energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto dall’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20”* dell’Allegato II alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dall’art. 36, comma 7 bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 e che l’opera consiste nella realizzazione di tre tratti in ingresso alla Stazione Elettrica di Pianezza a 220 kV nei comuni di Pianezza, Rivoli, Collegno e San Gillio nella Città Metropolitana di Torino:

- T.216 Rosone – Pianezza (attualmente Rosone - Grugliasco);
- T.231 Piossasco – Pianezza;
- T.213 Pianezza – Grugliasco (in cavo);

**CONSIDERATO** che, relativamente al sistema delle aree protette della rete Natura 2000, sono localizzati ad una distanza inferiore a 5 km dalle opere di progetto i seguenti siti:

- SIC IT1110079 “*La Mandria*” la cui distanza minima dall’area di progetto è circa 2,9 km a est;
- SIC IT1110081 “*Monte Musinè e laghi di Caselette*” la cui distanza minima dall’area di progetto è di circa 0,55 km a sudovest;

**CONSIDERATO** che il Proponente ha provveduto a redigere uno Studio per la Valutazione d’Incidenza con verifica a livello di screening finalizzato ad elaborare le informazioni utili ad identificare la possibile incidenza per ciascun sito Natura 2000;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall’allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell’istruttoria condotta, ha valutato che “*nel complesso la realizzazione di opere non comporterà sottrazione né frammentazione degli habitat tutelati e le opere non limiteranno le connessioni tra aree naturali e seminaturali. In fase di esercizio gli interventi e le misure di mitigazione proposte rendono compatibile il progetto che non causerà effetti negativi sull’integrità dei siti natura 2000*”;

**VISTA** la nota trasmessa con prot. TRISPANO/P20170000136 del 15 febbraio 2017, acquisita con prot. 5220/DVA del 6 marzo 2017, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato il Piano di utilizzo terre redatto ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 per il sopra citato progetto;

**CONSIDERATO** che con Provvedimento Direttoriale prot. DVA-DEC-291 del 17 ottobre 2017, emesso sulla base del parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 2516 del 6 ottobre 2017, è stato approvato il Piano di Utilizzo Terre relativo al progetto “*Razionalizzazione rete elettrica 220 kV città di Torino - cavo interrato a 220 kV del nuovo collegamento T.213 Pianezza-Grugliasco*’ e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220 kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 Rosone-Pianezza’ e T.231 Piossasco-Pianezza”, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;

**CONSIDERATE** le proprie competenze anche alla luce degli orientamenti all’uopo confermati dall’Ufficio di Gabinetto;

**RITENUTO** di dover provvedere alla standardizzazione dei quadri prescrittivi contenuti nei pareri allegati al presente Provvedimento, anche ai sensi del D.M. n. 308/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

**CONSIDERATO**, infine, che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS favorevole con prescrizioni all’esclusione del progetto dalla procedura di VIA n. 2535 del 27 ottobre 2017, acquisito con prot. n. 24957/DVA del 30 ottobre 2017, costituito da n. 38 pagine, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

## DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di *“Razionalizzazione rete elettrica 220 kV città di Torino - cavo interrato a 220 kV del nuovo collegamento T.213 ‘Pianezza-Grugliasco’ e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220 kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 ‘Rosone-Pianezza’ e T.231 ‘Piovasasco-Pianezza’”* nei comuni di Pianezza, Rivoli, Collegno e San Gillio nella Città Metropolitana di Torino presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.a.

### Art. 1 (Condizioni ambientali)

1. Il Proponente dovrà ottemperare a tutte le condizioni e le raccomandazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 276 del 19/05/2016 con la con la quale la Regione Piemonte, a seguito della Conferenza dei Servizi del 21/04/2016, ha espresso l'osservazione unitaria regionale contenente parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA per il progetto.
2. Il Proponente dovrà predisporre uno studio in merito alle misure di mitigazione da adottare per l'avifauna comprensivo delle attività di monitoraggio, redatto sulla base delle più recenti linee guida nazionali ("*Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna*"- ISPRA 2008) e internazionali (Guidelines for mitigating conflict between migratory birds and electricity power grids, UNEP/CMS/Conf.10.30.2011).
3. In fase di progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere redatto un apposito studio che attesti la conformità dell'opera al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 36/2001 e attesti il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/07/2003. Lo studio dovrà essere trasmesso all'ARPA Regionale e ai Comuni interessati dal progetto, che dovranno verificare l'eventuale presenza di luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore.
4. Il Proponente dovrà redigere un piano per la gestione dei potenziali impatti ambientali derivanti da incidenti e da malfunzionamenti, riguardante tutte le opere in progetto e tutte le attività correlate con la fase di cantiere e con la fase di gestione, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi finalizzati al relativo controllo e contenimento.
5. Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato da un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, redatto secondo le linee guida del MATTM. Per la redazione del Progetto di monitoraggio dovranno essere considerate le valutazioni e prescrizioni del presente parere. Il PMA dovrà comprendere almeno le seguenti componenti ambientali: Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi, Elettromagnetismo. Il PMA dovrà essere approvato dall'ARPA Piemonte e reso operativo prima dell'inizio dei lavori.
6. Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato

dall'opera, con particolare attenzione alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio dei mezzi di cantiere; della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluse la viabilità sia locale che di collegamento; del clima acustico; della qualità dell'aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di assegnazione dei lavori; del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere.

7. Dovranno essere adeguatamente progettati gli interventi e le misure che si intendono attuare per il ripristino delle aree e delle piste di cantiere previste per la realizzazione di tutte le opere, nonché gli interventi di ripristino delle aree interessate dalla dismissione delle linee esistenti al fine di riportare la situazione *ante operam*. I progetti dovranno contemplare anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto.
8. Dovrà essere predisposto un dettagliato Piano di cantierizzazione che indichi gli eventuali recettori in prossimità delle aree di cantiere e le misure che si intendono adottare per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente relativamente alle emissioni in atmosfera, all'impatto acustico e agli scarichi; gli accorgimenti adottati per prevenire possibili contaminazioni del suolo e sottosuolo, le modalità di ripristino delle aree; individui i rifiuti prodotti sia in fase di costruzione che in fase di dismissione, tipologia e stima dei rifiuti, i luoghi e le modalità e i tempi di stoccaggio degli stessi, le procedure di raccolta e smaltimento e recupero, la destinazione finale di tutti i tipi di materiali rimossi.
9. Qualora la realizzazione degli scavi, dei sostegni o dei cavi intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (diametro del fusto superiore ai 30 cm – allo stato non previsti), di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere previsti interventi specifici di espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura; la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere dovrà essere ripristinata per struttura, fisionomia ed età e supportata da successive cure colturali per i primi 5 anni dal momento dell'impianto. In ogni caso occorre evitare l'abbattimento di esemplari arborei, ove previsto, nel periodo di nidificazione della maggior parte delle specie individuate di avifauna (periodo marzo-giugno).
10. Dovrà essere data piena attuazione a tutte le misure di prevenzione e mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale e nei documenti ad esso allegati.

## **Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)**

L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all'Art. 1 è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

L'Autorità Competente, nell'ambito della verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali, si avvale, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017, degli "Enti istruttori" indicati al presente Art. 2.

L'Ente istruttore provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all'Art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito indicato.

Condizione: 1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: TUTTE LE FASI

Enti istruttori: Regione Piemonte, ISPRA e ARPA Piemonte nell'ambito del sistema agenziale

Condizioni: 2 e 4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase di progettazione esecutiva)

Enti istruttori: Regione Piemonte, ISPRA e ARPA Piemonte nell'ambito del sistema agenziale

Condizione: 3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase di progettazione esecutiva)

Enti istruttori: ISPRA e ARPA Piemonte nell'ambito del sistema agenziale, Regione Piemonte e Comuni interessati

Condizione: 5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase di progettazione esecutiva)

Enti istruttori: ISPRA e ARPA Piemonte nell'ambito del sistema agenziale

Condizioni: 6, 7

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase di progettazione esecutiva)

Ente istruttore: Regione Piemonte

Condizione: 8

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase precedente la cantierizzazione)

Ente istruttore: Regione Piemonte

Condizione: 9

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA (Fase di cantiere)

Enti istruttori: ISPRA e ARPA Piemonte nell'ambito del sistema agenziale

Condizione: 10

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA (Fase di cantiere) e POST OPERAM (fase di esercizio)

Ente istruttore: Regione Piemonte

### **Art. 3 (Disposizioni Finali)**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico, ad ISPRA, ad ARPA Piemonte ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a portarlo a conoscenza dei comuni interessati e delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della scrivente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo completo sarà disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)